

Io credo che i fatti siano perfettamente tali da dimostrarvi l'erroneità di tutte queste accuse e di tutte queste asserzioni.

Per altro non insisto per parlare, e sono agli ordini della Camera; ma se nel corso della discussione mi si porgerà l'occasione di svolgere questo concetto, ben volentieri lo farò.

In questo momento credo di dovermi limitare a respingere energicamente queste accuse siccome immeritate ed erronee, salvo a comprovare queste esplicite mie dichiarazioni nel corso della discussione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del deputato Ricciardi.

(Non è approvato).

Viene ora un emendamento dell'onorevole Ranieri; dopo la parola *fucilazione*, aggiungere: *o con la deportazione, secondo le circostanze.*

Il deputato Ranieri ha la parola per isvolgere il suo emendamento.

RANIERI. Nei momenti supremi in cui ci troviamo io non farò un discorso intorno alla natura di quelle popolazioni delle quali ha così nobilmente parlato ieri l'onorevole deputato Castagnola. Io non credo dover aggiungere altro a quanto egli disse con rara sapienza ed opportunità. Dirò solamente che non si deve fare una forza al giudice di applicare la morte.

La morte è una cosa tanto grave!

Quanto alla morte, almeno, lasciamolo in qualche libertà.

Poichè si nega la deportazione per tutti, egli potrà, dove ne sia veramente il caso supremo, applicare la morte. Ma togliergli al tutto il diritto di applicare le *circostanze attenuanti*, mi pare per verità cosa troppo snaturata ed eccessiva!

La Camera sarà giudice del sentimento, onde sono mosso.

MANCINI. Quante volte i Codici penali comminano la pena estrema, cioè della morte, non è possibile né giusto trasformare il giudice, direi quasi, in legislatore, e commettere assolutamente al di lui arbitrio, senza alcun criterio razionale imposto dalla legge, e senza che neanche esso risulti menzionato ed applicato nella sentenza, assoggettare l'accusato al supplizio di sangue, o alla pena inferiore. Un abisso separa la morte dalla vita, e questo abisso è immensurabile; lasceremo a chi giudica la potestà di valicarlo, senz'altra norma che quella delle sue disposizioni personali, di cieche simpatie od impressioni, infine, del suo buon piacere? Per legislatori giusti e sapienti, in così delicato argomento, sarebbe questa una colpa grave; sarebbe un'abdicazione dei propri doveri per trasferire la propria missione nei giudici, e giudici la cui scelta ed istruzione, nel caso della presente legge, non possono offrire assai solide garanzie.

Io comprendo il sentimento che ha ispirato l'onorevole Ranieri; e mi associo alla sua proposta nella sostanza. Per conciliarla però con le avvertenze testè fatte, proporrei un emendamento, cioè che si permet-

tesse al tribunale di non infliggere la pena di morte, e di discendere alla pena inferiore *concorrendovi circostanze attenuanti.*

RANIERI. Sta bene: io accetto questa modificazione.

MANCINI. È facile intendere la ragione della mia proposta.

Io non voglio che il giudice sia investito di un vero ed assoluto potere discrezionale di punire a suo arbitrio con una pena o coll'altra; ma la legge deve imporgli l'obbligo di riconoscere se concorrano nel fatto dedotto in accusa *circostanze attenuanti*, e quindi di proporre a risolvere la relativa questione nella sentenza; e risolvendola affermativamente, in questo caso deve il tribunale medesimo essere obbligato a discendere alla pena minore.

RANIERI. Mi associo a questa proposta.

PRESIDENTE. La Commissione vuol dare il suo avviso su questa proposta?

CONFORTI, relatore. Per ciò che riguarda l'aggiunta che si vuol fare all'articolo, che, cioè, si discenda d'un grado della pena ordinaria, quando vi concorrano circostanze attenuanti, io ripeto, la Commissione non si oppone.

D'ONDES-REGGIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

D'ONDES-REGGIO. È superfluo il dire che io mi accomodo a quest'emendamento, come mi accomoderei a qualunque altra proposta che renda la legge meno sanguinaria.

L'onorevole Conforti dice che anche senza questo emendamento il giudice può non applicare la pena di morte. Io ne dubito molto, essendo questa una legge tutta eccezionale, ma sia pure; perchè allora non volere che espressamente si dichiarino? Non facendosi, può nascere il dubbio presso dei giudici, specialmente destinandosi per giudici gente che di tutt'altro sono conoscitori che di leggi e della penale ragione.

È dunque meglio parlar chiaro. Se la Camera veramente voglia che ci sia minore spargimento di sangue deve approvare quest'emendamento, senza tener conto delle obiezioni dell'onorevole Conforti.

Io poi con questo o senza questo emendamento voterò contro alla legge.

MANCINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Scusi l'onorevole Mancini, bisogna che mi attenga strettamente al regolamento.

MANCINI. Mi permetterà il signor presidente di rispondere. Mi son fatto un dovere di parlare laconicamente: s'incontrano difficoltà ed obiezioni da parte del relatore della Commissione; e non mi sarebbe concesso di chiarire i motivi che giustificano la mia proposta?

È doloroso, che Ministero e Camera, malgrado tanti eccitamenti, e mentre una legge sul brigantaggio erasi da me proposta fin dallo scorso anno, siansi ridotti a far discutere come l'ultimo degli affari in questi supremi momenti una legge di tanta importanza, acciò non si possa parlare. Ciò è impossibile.